

# Contributo di solidarietà

Focus n. 92 del 13 novembre 2014

a cura di Studio Associato Bortolazzi & Borghesani partner BHR



## Il Focus In Breve

I Ministero del Lavoro fornisce ulteriori istruzioni sul contributo di solidarietà: aziende aventi diritto, requisiti per i dipendenti, invio della domanda, calcolo del bonus INPS.

Quali imprese hanno diritto al contributo di solidarietà (di cui nel *DL 148/1993*)? Come si presenta la domanda? E nei casi particolari? E' tutto spiegato in una Circolare del Ministero del Lavoro n.26 del 7 novembre 2014, che fornisce le istruzioni sul contributo pari alla metà del monte ore retributivo non più dovuto a causa della riduzione di orario.

## Contributo di solidarietà: le istruzioni per ottenerlo



### Aziende ammesse

Possono accedere all'agevolazione, oltre a tutte le aziende già comprese nella legge sui contratti di solidarietà (726/1984), le imprese:

- fra 2 e 15 dipendenti, indipendentemente dal settore di attività;
- con più di 15 dipendenti se hanno avviato procedure di mobilità o intendono procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;
- alberghiere e termali indipendentemente dal numero di dipendenti;
- artigiane con almeno 2 dipendenti e lavoratori sottoposti a riduzione di orario con compenso a carico dei fondi bilaterali.

### Requisiti per il dipendente

Il contratto di solidarietà è applicabile anche a dipendenti a termine, apprendisti, contratti di inserimento. All'avvio del periodo di solidarietà, il dipendente deve avere un'anzianità aziendale di almeno 90 giorni. La solidarietà dura un massimo di 24 mesi, poi va eventualmente ricontrattata. Durante le ore di astensione del lavoro, il dipendente può svolgere attività formative solo in presenza di

tutte le seguenti condizioni: la riorganizzazione aziendale prevede che sia adibito a mansioni differenti o all'utilizzo di nuove apparecchiature; il progetto formativo ha adeguata attenzione ad aspetti teorici e pratici; è presente un tutor, un istruttore o una figura analoga.



### Regole

Durante la solidarietà non si possono effettuare licenziamenti o attivare procedure di mobilità. E' invece possibile trasformare in tempo indeterminato un contratto a termine o un apprendistato (la precisazione è importante

perché si tratta di un periodo in cui l'impresa non può fare assunzioni). Se viene ceduto un ramo d'azienda, può essere mantenuto il contratto di solidarietà.

### Contributo

L'impresa presenta la domanda alla

DTL (Direzione Territoriale del Lavoro), che verifica i requisiti e comunica l'ammissione. Il calcolo del contributo di solidarietà si effettua sulla base della retribuzione lorda denunciata all'INPS nei 12 mesi precedenti, escludendo i compensi per il

lavoro straordinario.

*Fonte: Circolare 26/2014 del Ministero del Lavoro sul contributo di solidarietà*